

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

25.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEGAN

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		CATTANEI ed altri: Integrazione della legge 27 ottobre 1969, n. 810, per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Genova (1939)	252
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (<i>Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (1586);		PRESIDENTE	252, 253, 255
LAURICELLA e STRAZZI: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (640)	225	FEDERICI	255
PRESIDENTE	225, 226, 227, 229, 230, 231, 239, 240, 242, 251, 252	FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	253
ASCARI RACCAGNI	242	LOMBARDI GIOVANNI, <i>Relatore</i>	253
CIUFFINI	251	TODROS	253
FERRETTI	227, 228, 229, 239, 250, 252	Votazione segreta:	
FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	226, 227, 230, 240, 242, 251	PRESIDENTE	255
PICCONE	229, 242		
PERRONE, <i>Relatore</i>	226, 227, 228, 229, 230, 231, 239, 240, 242, 251		
TODROS	250, 251		
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		La seduta comincia alle 11.	
BELCI: Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del bacino di carenaggio di Trieste (585);		BEGGARIA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
ARZILLI ed altri: Ulteriore contributo dello Stato per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Livorno (698);		(È approvato).	
BOLOGNA ed altri: Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per il completamento della costruzione di bacini di carenaggio di Trieste, Livorno, Genova (1181);		Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (1586) e della proposta di legge Lauricella e Strazzi: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (640).	
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le	

zone sismiche», già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 15 gennaio 1973; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lauricella e Strazzi: «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 24 ottobre 1973, al termine della discussione sulle linee generali, era stato dato mandato al relatore, coadiuvato da rappresentanti dei vari gruppi, di procedere ad un ulteriore approfondimento dell'articolato del disegno di legge e di elaborare eventuali emendamenti. Il relatore, onorevole Perrone, ha pertanto facoltà di illustrare i risultati cui è pervenuto il gruppo di lavoro.

PERRONE, *Relatore*. Il gruppo informale di lavoro, che si è valso anche della preziosa collaborazione del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha approfondito le conclusioni cui era pervenuto prima dell'inizio della discussione sulle linee generali e ha predisposto una nuova serie di emendamenti agli articoli del disegno di legge n. 1586, tenendo conto delle opinioni espresse nel corso della discussione generale e sviluppando ulteriormente l'impostazione già parzialmente delineata nel testo approvato in linea di massima nella precedente seduta, su cui la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole nella seduta del 13 novembre scorso, salvi alcuni rilievi che esporrò in sede di esame degli articoli. Mi riservo di illustrare analiticamente le proposte del gruppo di lavoro al momento della discussione dei singoli articoli del disegno di legge cui si riferiscono.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo accetta gli emendamenti del gruppo di lavoro, elaborati del resto con la fattiva collaborazione del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e degli organi ministeriali.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Propongo di scegliere come testo base per la discussione degli articoli il disegno di legge n. 1586, assunto come termine di riferimento dal gruppo di lavoro. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo agli articoli del titolo I, Disposizioni generali.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

(Tipi di strutture e norme costruttive).

In tutti i comuni della Repubblica gli edifici pubblici o privati, con sette o più piani entro e fuori terra, debbono essere costruiti con ossatura portante in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali.

Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi dai precedenti — con esclusione delle costruzioni in muratura — per edifici con quattro o più piani entro e fuori terra, l'idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.

Tutti gli edifici sia pubblici che privati debbono essere realizzati in osservanza delle norme costruttive che saranno fissate con successivo decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tale decreto dovrà essere emanato entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e potrà essere successivamente modificato con la medesima procedura ogniqualvolta occorra, per aggiornarlo al progredire della conoscenza dei fenomeni sismici.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Tipo di strutture e norme tecniche).

In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche che private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi costituenti gli edifici che saranno fissate con successivi decreti del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvarrà anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Tali decreti dovranno essere emanati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Le norme tecniche di cui al comma precedente potranno essere successivamente modificate o aggiornate con la medesima procedura ogni qualvolta occorra.

Dette norme tratteranno i seguenti argomenti:

a) criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;

b) carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera; criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;

c) indagini sui terreni e sulle rocce, stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;

d) criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;

e) protezione delle costruzioni dagli incendi.

Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e pre-compresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o più piani entro e fuori terra, la idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.

PERRONE, *Relatore*. Nel nuovo testo dell'articolo 1 è stato delineato l'ambito nel quale il Ministro dei lavori pubblici, dovrà procedere, attraverso decreti emanati di concerto con il Ministro dell'interno, alla determinazione della normativa tecnica concernente gli elementi costruttivi costituenti gli edifici, normativa applicabile in tutti i comuni della Repubblica. Il testo governativo era in proposito assai più generico, mentre conteneva al primo comma un divieto che è parso troppo rigido ed è pertanto stato soppresso.

Con la nuova formulazione, si indicano alle lettere a), b), c), d) ed e), in maniera precisa, gli argomenti che dovranno costituire oggetto delle norme tecniche da fissarsi con il decreto ministeriale di cui ho detto. Tali argomenti sono: i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, l'esecuzione, e il collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento; i carichi e i sovraccarichi e le loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e

della destinazione dell'opera; i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni; le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature; infine, la protezione delle costruzioni dagli incendi, ciò che rappresenta una novità assoluta. Si è anche previsto che i decreti ministeriali siano emanati sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che dovrà avvalersi della consulenza e della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Infine, la nuova formulazione del punto d) dovrebbe fugare le perplessità manifestate da alcuni colleghi con riferimento alla progettazione ed esecuzione di torri.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferretti ha proposto il seguente emendamento all'emendamento Perrone:

Sopprimere, al primo comma, le parole: costituenti gli edifici.

FERRETTI. L'espressione di cui chiedo la soppressione, infatti, conferisce alla norma in esame un carattere restrittivo. Le norme tecniche di cui al presente articolo devono infatti, a nostro avviso, disciplinare tutte le costruzioni pubbliche e private, quale che sia il tipo di opera da realizzare.

PERRONE, *Relatore*. Accetto il subemendamento proposto dall'onorevole Ferretti.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento presentato dall'onorevole Ferretti, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo quindi in votazione l'articolo 1 nel testo proposto dal relatore, che, in seguito alla modifica testè apportata, risulta così formulato:

ART. 1.

(Tipo di strutture e norme tecniche).

In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche che private debbono

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi che saranno fissate con successivi decreti del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvarrà anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Tali decreti dovranno essere emanati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Le norme tecniche di cui al comma precedente potranno essere successivamente modificate o aggiornate con la medesima procedura ogni qualvolta occorra.

Dette norme tratteranno i seguenti argomenti:

a) criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;

b) carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera; criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;

c) indagini sui terreni e sulle rocce, stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;

d) criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;

e) protezione delle costruzioni dagli incendi.

Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o più piani entro e fuori terra, la idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Abitati da consolidare).

In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali sia intervenuto o intervenga lo Stato per opere di consolidamento di abitato,

nessuna opera e nessun lavoro possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio del genio civile.

Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore regionale alle opere pubbliche che decide con provvedimento definitivo.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Abitati da consolidare).

In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la Regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria e di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti.

Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del sindaco, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.

Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso, rispettivamente, al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo.

PERRONE, *Relatore*. L'articolo 2 è stato emendato in modo che sia previsto anche l'intervento delle regioni. Per le opere di consolidamento è stato fatto riferimento alla legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni. È stata inoltre inserita una deroga per quanto riguarda i lavori di manutenzione ordinaria e di rifinitura.

FERRETTI. Si era prospettata l'opportunità di estendere la deroga anche ai lavori di finitura.

PERRONE, *Relatore*. In proposito si è svolta in seno al gruppo di lavoro una lunghissima discussione e alla fine abbiamo convenuto sul testo proposto, che è sembrato contemperare le opposte esigenze.

FERRETTI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo proposto dal relatore e accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo agli articoli del titolo II, norme per le costruzioni in zone sismiche, capo primo, nuove costruzioni.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Opere disciplinate e gradi di sismicità).

Le norme di cui agli articoli seguenti disciplinano, nelle zone sismiche che sono indicate nel decreto interministeriale di cui all'articolo 1, tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, salvo quelle disciplinate da leggi speciali.

Alle suddette zone sismiche sono attribuiti gradi di sismicità S, compresi tra 7 e 12.

Con il decreto di cui all'articolo 1 sono fissate le modalità di applicazione tecnica delle norme generali di progetto stabilite nella presente legge.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Opere disciplinate e gradi di sismicità).

Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi del secondo comma lettera a) del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle norme di cui al precedente articolo 1, da specifiche norme tecniche che verranno emanate dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvarrà anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge ed aggiornate ogni qualvolta occorra in relazione al progredire delle conoscenze dei fenomeni sismici.

Con decreti del Ministro dei lavori pubblici emanati di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei la-

vori pubblici e le regioni interessate, sulla base di comprovate motivazioni tecniche, si provvede:

a) all'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche agli effetti della presente legge e delle disposizioni precedentemente emanate;

b) ad attribuire alle zone sismiche valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche;

c) all'eventuale necessario aggiornamento successivo degli elenchi delle zone sismiche e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità.

PERRONE, *Relatore*. Nel nuovo testo dell'articolo 3 si sono previsti l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche, l'attribuzione alle zone sismiche di valori differenziati e la possibilità di aggiornamento successivo degli stessi elenchi, in via amministrativa, eliminando quella cappa di piombo che pesava su alcuni centri che, una volta dichiarati zone sismiche, erano destinati a rimanere tali almeno fino a quando non fosse emanata una nuova legge.

FERRETTI. Il gruppo comunista condiziona l'emendamento proposto dal relatore e prende atto con soddisfazione che nel secondo comma dell'articolo in discussione è stato introdotto il concetto della preventiva consultazione anche delle regioni interessate ai fini della individuazione delle zone sismiche.

PICCONE. Si dovrebbe prevedere un termine anche per la emanazione dei decreti previsti dal secondo comma dell'articolo 3, che hanno anch'essi importanza determinante ai fini della concreta applicazione della nuova legge.

PERRONE, *Relatore*. Il termine dovrebbe riguardare esclusivamente i decreti previsti dalle lettere a) e b).

PRESIDENTE. Propongo i seguenti emendamenti all'emendamento Perrone:

Aggiungere al primo comma, dopo le parole: che verranno emanate, *le altre:* con successivi decreti.

Aggiungere al primo comma, dopo le parole: ed aggiornate, *le altre:* con la medesima procedura.

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

Aggiungere in fine il seguente comma:

I decreti di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma saranno emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

PERRONE, *Relatore*. Accetto i subemendamenti proposti dal Presidente Degan.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo subemendamento, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo subemendamento, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo subemendamento, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo proposto dal relatore che, con le modifiche testi apportate, risulta così formulato:

ART. 3.

(Opere disciplinate e gradi di sismicità).

Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi del secondo comma lettera *a)* del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle norme di cui al precedente articolo 1, da specifiche norme tecniche che verranno emanate con successivi decreti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro dell'interno; sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvarrà anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge ed aggiornate con la medesima procedura ogni qualvolta occorra in relazione al progredire delle conoscenze dei fenomeni sismici.

Con decreti del Ministro dei lavori pubblici emanati di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, sulla base di comprovate motivazioni tecniche, si provvede:

a) all'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche agli effetti della pre-

sente legge e delle disposizioni precedentemente emanate;

b) ad attribuire alle zone sismiche valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche;

c) all'eventuale necessario aggiornamento successivo degli elenchi delle zone sismiche e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità.

I decreti di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma saranno emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Contenuto delle norme tecniche).

Le norme tecniche di cui al precedente articolo 3, da adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicità, riguarderanno:

a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona ed alle larghezze stradali;

b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;

c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto nel dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;

d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;

e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.

Le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioè dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente accertate.

Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori dell'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi.

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

Le norme tecniche di cui al primo comma potranno stabilire l'entità degli accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei terreni e del grado di sismicità.

PERRONE, *Relatore*. Questo articolo precisa il contenuto delle norme tecniche che dovranno essere emanate dal Ministero dei lavori pubblici per disciplinare in modo specifico le costruzioni nelle zone dichiarate sismiche. È anche prevista una diversificazione normativa in funzione dei diversi gradi di sismicità. La logica che ha presieduto alla formulazione di questo articolo è stata quella, emersa con forza durante tutta la discussione, sia in sede di Commissione plenaria, sia in sede di gruppo di lavoro, di procedere da un lato alla più ampia diversificazione della normativa tecnica e dall'altro di fissare nella legge l'ambito oggettivo della disciplina e i suoi criteri direttivi a garanzia del rispetto di alcuni fondamentali istanze politiche.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3-bis proposto dal relatore e accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché all'articolo 4 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 4.

(Sistemi costruttivi).

Gli edifici possono essere costruiti con:

a) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;

b) struttura a pannelli portanti;

c) struttura in muratura;

d) struttura in legname.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Altezza massima degli edifici).

L'altezza dei nuovi edifici, salve eventuali maggiori limitazioni stabilite da regolamenti locali, definita dalla massima differenza di livello tra la linea di gronda ed il terreno, ovvero, ove esista, il piano del marciapiede stra-

dale al filo degli edifici stessi, non può superare i valori di cui alla seguente tabella A:

TABELLA A

TIPO DI STRUTTURA	N. piani	GRADO SISMICITÀ	
		S ≤ 9	S > 9
Muratura	1	4.00	4.00
Muratura	2	7.50	7.50
Muratura	> 2	11.00	7.50
Pannelli portanti	—	25.00 m.	25.00 m.
Intelaiatura	Nessuna limitazione		

Nelle strade o terreni in pendio le altezze massime di cui alla tabella A possono raggiungere i valori di cui alla tabella B purché la media generale delle altezze delle fronti non superi i limiti di cui alla tabella A stessa:

TABELLA B

TIPO DI STRUTTURA	N. piani	GRADO SISMICITÀ	
		S ≤ 9	S > 9
Muratura	1	4.50	4.50
Muratura	2	8.00	8.00
Muratura	> 2	12.00	8.00
Pannelli portanti	—	26.00 m.	26.00 m.
Intelaiatura	Nessuna limitazione		

È consentita la realizzazione di piani cantinati o seminterrati, secondo le limitazioni di cui alla seguente tabella C:

TABELLA C

TIPO DI STRUTTURA	Piani cantinati o seminterrati	Altezza massima complessiva dei cantinati
Muratura	1	4.00 m.
Pannelli portanti	2	8.00 m.
Intelaiatura	Nessuna limitazione	

Per le costruzioni a pannelli portanti ove sia prevista la realizzazione di due piani cantinati le altezze massime di cui alle tabelle A e B sono diminuite di metri 3.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, accettato dal Governo:

« *Sopprimere l'articolo 5* ».

Pongo in votazione l'articolo 5, di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 5 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(*Limitazione delle altezze in funzione delle larghezze delle strade*).

Quando un edificio, con qualsivoglia struttura sia costruito, prospetta su spazi nei quali sono comprese o previste strade, fermi restando i limiti fissati dall'articolo precedente, e fatte salve le eventuali maggiori limitazioni previste nei regolamenti locali, la distanza tra il fronte dell'edificio e il ciglio opposto della strada non deve essere inferiore a metri dieci; l'altezza massima h per ciascun fronte dello edificio stesso non deve superare quella derivante dalla formula:

$$h = \sqrt{\frac{2L}{\alpha} + \frac{4A}{\beta}}$$

ove:

L = larghezza stradale;

A = larghezza dell'eventuale arretramento;

α = 0,028

β = 0,018

Agli effetti del presente articolo deve intendersi:

a) per fronte dell'edificio, il contorno della proiezione in pianta dell'edificio stesso, escluse le sporgenze di cornice e balconi aperti;

b) per strada, l'area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni e dei veicoli nonché lo spazio inedificabile non cintato aperto alla circolazione pedonale;

c) per ciglio, la linea di limite della sede stradale e dello spazio di cui al punto b);

d) per sede stradale, la superficie formata dalla carreggiata, dalle banchine e dai marciapiedi.

Qualora un edificio presenti piani arretrati, le prescrizioni del presente articolo si applicano separatamente alle fronti dei singoli piani.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, accettato dal Governo:

« *Sopprimere l'articolo 6* ».

Pongo in votazione l'articolo 6, di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 6 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 7.

(*Edifici contigui*).

Due edifici non possono essere costruiti a contatto, a meno che essi non costituiscano un unico organismo statico con la completa solidarietà strutturale.

Nel caso in cui due edifici contigui formino organismi statici indipendenti, essi, in deroga a quanto prescrive l'articolo 873 del codice civile, devono essere distanti fra loro di:

$$d(h) = \frac{h}{100}$$

ove $d(h)$ è la distanza fra due punti affacciati, posti alla quota h a partire dal piano di spicco delle strutture in elevazione.

La stessa distanza minima deve adottarsi anche in corrispondenza dei giunti di dilatazione di uno stesso edificio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, accettato dal Governo:

« *Sopprimere l'articolo 7* ».

Pongo in votazione l'articolo 7, di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 7 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(*Terreni edificatori*).

Per le costruzioni su pendii le indagini devono essere convenientemente estese al di fuori dell'area edificatoria per rilevare

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi.

È vietato costruire su terreni di fondazione suscettibili di liquidazione per azione dinamica o di elevata compressibilità.

Devono essere esaurientemente accertate le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione e cioè dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumono valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, accettato dal Governo:

« *Sopprimere l'articolo 8* ».

Pongo in votazione l'articolo 8, di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

L'articolo 8 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(*Edifici in muratura*).

S'intendono per costruzioni in muratura quelle nelle quali la muratura ha funzione portante.

Esse devono presentare adeguate caratteristiche di solidarietà fra gli elementi strutturali che le compongono e di rigidità complessiva. In particolare devono soddisfare ai requisiti precisati nel decreto di cui all'articolo 1.

Per tali costruzioni non è richiesto un calcolo di verifica alle azioni sismiche.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

« *Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Esse devono presentare adeguate caratteristiche di solidarietà fra gli elementi strutturali che le compongono e di rigidità complessiva secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui al precedente articolo 3 »;

« *Sopprimere l'ultimo comma* ».

Pongo in votazione il primo emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 9, di cui il relatore ha chiesto la soppressione, accettata dal Governo.

(*È respinto*).

S'intende pertanto soppresso l'ultimo comma dell'articolo 9.

Pongo quindi in votazione l'articolo 9 che, in seguito agli emendamenti testè apportati, risulta così formulato:

ART. 9.

(*Edifici in muratura*).

S'intendono per costruzioni in muratura quelle nelle quali la muratura ha funzione portante.

Esse devono presentare adeguate caratteristiche di solidarietà fra gli elementi strutturali che le compongono e di rigidità complessiva secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(*Edifici con struttura a pannelli portanti*).

S'intendono per strutture a pannelli portanti quelle formate con l'associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera.

Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in calcestruzzo pieno od alleggerito, semplice, armato normale o precompresso, presentare giunzioni eseguite in opera con calcestruzzo o malta cementizia, ed essere irrigidite da controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi pannelli verticali sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti devono essere orientati almeno secondo due direzioni distinte.

Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un organismo statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui all'articolo 13.

La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve essere assicurata da armature metalliche.

L'idoneità di tali strutture deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata

dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, accettato dal Governo:

« Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

L'idoneità di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del grado di sismicità, deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo quindi in votazione l'articolo 10 che, in seguito all'emendamento approvato, risulta così formulato:

ART. 10.

(Edifici con struttura a pannelli portanti).

S'intendono per strutture a pannelli portanti quelle formate con l'associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un metro e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera.

Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in calcestruzzo pieno od alleggerito, semplice, armato normale o precompresso, presentare giunzioni eseguite in opera con calcestruzzo o malta cementizia, ed essere irrigidite da controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi pannelli verticali sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti devono essere orientati almeno secondo due direzioni distinte.

Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un organismo statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui all'articolo 13.

La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve essere assicurata da armature metalliche.

L'idoneità di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del grado di sismicità, deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Edifici con strutture intelaiate).

S'intendono per strutture intelaiate quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente. In esse potranno essere compresi elementi irrigidimenti costituiti da:

a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso;

b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso.

Gli elementi irrigidimenti devono essere opportunamente collegati alle intelaiature della costruzione in modo che sia assicurata la trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti stessi.

Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da assorbire le azioni sismiche di cui all'articolo 13.

Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere efficacemente collegate alle aste della struttura stessa.

Nel decreto interministeriale di cui all'articolo 1 sono specificate le modalità tecniche relative.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

« Al terzo comma, sostituire le parole: di cui all'articolo 13, con le parole: definite dalle norme tecniche di cui all'articolo 3 ».

« Al quarto comma aggiungere in fine le parole: secondo le modalità specificate dalle norme tecniche di cui all'articolo 3 ».

« Sopprimere l'ultimo comma ».

Pongo in votazione il primo emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 11, di cui il relatore ha chiesto la soppressione, accettata dal Governo.

(È respinto).

S'intende pertanto soppresso l'ultimo comma dell'articolo 11.

Pongo quindi in votazione l'articolo 11 che, in seguito agli emendamenti testè apportati, risulta così formulato:

ART. 11.

(*Edifici con strutture intelaiate*).

S'intendono per strutture intelaiate quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente. In esse potranno essere compresi elementi irrigiditi costituiti da:

a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso;

b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso.

Gli elementi irrigiditi devono essere opportunamente collegati alle intelaiature della costruzione in modo che sia assicurata la trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti stessi.

Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da assorbire le azioni sismiche definite dalle norme tecniche di cui all'articolo 3.

Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere efficacemente collegate alle aste della struttura stessa secondo le modalità specificate dalle norme tecniche di cui all'articolo 3.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(*Disposizioni per le fondazioni*).

Il piano di posa delle fondazioni deve in ogni caso essere posto al di sotto della coltre di terreno vegetale o di terreno superficiale ricco di sostanza organica.

Nei terreni a grana fina il suddetto piano di posa deve essere spinto in profondità fino a superare almeno la zona entro la quale risultino apprezzabili le variazioni stagionali del contenuto naturale d'acqua; ciò indipendentemente dai risultati dei calcoli di cui all'articolo 16.

Il tipo di fondazione da adottare in relazione alle caratteristiche dei terreni e del manufatto deve essere scelto dal progettista in base ai calcoli di cui all'articolo 16 con le seguenti prescrizioni:

a) le strutture di fondazione, specie se sorrette da pali, devono essere collegate tra

loro da un reticolo di travi resistenti in ogni direzione;

b) nelle fondazioni su pali questi devono avere una armatura estesa a tutta la lunghezza e collegata a quella della struttura in elevazione.

Le fondazioni degli edifici in muratura possono essere realizzate con muratura ordinaria purché si disponga sul piano di posa un cordolo di calcestruzzo armato.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, accettato dal Governo:

«*Sopprimere l'articolo 12*».

Pongo in votazione l'articolo 12 di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

Si intende pertanto soppresso l'articolo 12.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(*Azioni sismiche*).

L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni orizzontali, ai momenti torcenti, alle azioni ribaltanti, ed alle azioni verticali, definite rispettivamente ai successivi paragrafi a), b), c) e d).

I simboli usati sono raccolti nel seguente elenco:

Elenco dei simboli

- B massima dimensione della pianta dell'edificio nella direzione delle forze orizzontali applicate;
- C coefficiente adimensionale dipendente dal periodo del primo modo di vibrazione dell'edificio;
- D massima dimensione della pianta dell'edificio, nella direzione ortogonale alle forze orizzontali applicate;
- F_n forza orizzontale applicata alla quota del solaio del piano « n »;
- G_n somma del peso proprio del piano « n » e del sovraccarico permanente su di esso gravante;
- h_n quota del piano « n » dal piano di spiccato dalle fondazioni;
- K_1, K_2 coefficiente adimensionale dipendente dal sistema costruttivo;

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

- M_{tn} momento torcente agente al piano « n »;
- N numero totale dei piani;
- Q_n sovraccarico accidentale al piano « n »;
- s coefficiente adimensionale dipendente dalla funzione a cui sono adibiti i locali del piano in esame;
- $W_n = G_n + s Q_n$
- $W = \sum_1^N W_n$
- S grado di sismicità;
- α coefficiente adimensionale dipendente dalle caratteristiche del terreno e del tipo di fondazione;
- λ coefficiente adimensionale dipendente dalle grandezze B e D .

a) Azioni orizzontali.

Le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali.

Per ciascun sistema si definisce la risultante F come segue:

$$F = \frac{S - 2}{100} \alpha C. K. W.$$

Il coefficiente necessario per il calcolo di W assume i valori segnati nella tabella che segue:

TABELLA 1

LOCALE	Coefficiente s
Locali d'abitazione, ufficio, coperture	0,33
Locali pubblici, suscettibili di affollamento (negozi, ristoranti, caffè, banche, aule scolastiche, caserme, ospedali, ecc.)	0,50
Locali pubblici suscettibili di grande affollamento (sale per spettacoli, chiese, tribune, ecc.), archivi, magazzini, biblioteche e contenitori, scale, ecc.	1,00

Qualora i locali di uno stesso piano siano adibiti a funzioni diverse, il calcolo di W è eseguito separando i termini cui compete un diverso valore di s .

I valori dei coefficienti S , C , α e K_1 , sono fissati nel decreto interministeriale di cui all'articolo 1.

La risultante F è distribuita fra i singoli piani dell'edificio con la formula:

$$F_n = \frac{F}{N} \frac{W_n h_n}{\sum_1^N W_n h_n}$$

In corrispondenza del solaio più alto la relativa forza F_n deve essere raddoppiata.

Il punto di applicazione delle forze F_n coincide con la proiezione sul solaio del piano n del baricentro della massa W_n .

b) Momenti torcenti.

Ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente M_{tn} dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non minore di

$$M_{tn, min} = \left(\sum_1^N F_i \right) \lambda D$$

I valori di λ sono fissati nel decreto di cui all'articolo 1.

c) Azione ribaltante.

Per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante delle azioni sismiche orizzontali devono essere amplificati attraverso un coefficiente K_2 , i cui valori sono stabiliti nel decreto di cui all'articolo 1.

d) Azioni verticali.

Non si tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali; per le strutture di grande luce o di particolare importanza, agli effetti di dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, accettato dal Governo:

« Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

ART. 13.

(Azioni sismiche).

L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni verticali e orizzontali, ai momenti tor-

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

centi e ribaltanti indicati rispettivamente alle successive lettere a), b), c) e d) e definiti dalle norme tecniche di cui al precedente articolo 3:

a) *Azioni verticali.*

Non si tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali; per le strutture di grande luce o di particolare importanza, agli effetti di dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale.

b) *Azioni orizzontali.*

Le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali.

c) *Momenti torcenti.*

Ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non minore dei valori da determinarsi secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

d) *Momenti ribaltanti.*

Per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante delle azioni sismiche orizzontali devono essere valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui al precedente articolo 3 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(*Costruzioni di tipo particolare*).

Per le costruzioni di tipo particolare, per le quali non esistano apposite leggi speciali ed alle quali non risultino applicabili in tutto o in parte le presenti norme, si prescrive una analisi teorica o sperimentale del comportamento dinamico secondo i criteri che sono fissati nel decreto di cui all'articolo 1.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, accettato dal Governo:

« *Sopprimere l'articolo 14* ».

Pongo in votazione l'articolo 14, di cui il relatore propone la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 14 si intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

(*Verifica delle strutture*).

L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui all'articolo 13 è effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.

Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni degli effetti sismici con le altre azioni esterne, ad eccezione del vento, considerando per queste ultime gli interi sovraccarichi accidentali.

Le tensioni di esercizio che si destano per tali condizioni di carico devono essere contenute entro i limiti ammessi dalle norme o regolamenti vigenti all'atto esecutivo, facendo riferimento, quando siano previste, alle condizioni di carico eccezionale.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

« *Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione del vento ».

Sopprimere il terzo comma.

Pongo in votazione il primo emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 15 di cui il relatore ha chiesto la soppressione, accettata dal Governo.

(È respinto).

S'intende pertanto soppresso il terzo comma dell'articolo 15.

Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 15 che, in seguito alle modifiche testè apportate, risulta così formulato:

ART. 15.

(*Verifica delle strutture*).

L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui all'articolo 13 è effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione del vento.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

(Verifica delle fondazioni).

I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come disposto dall'articolo 13.

Ai fini dell'eventuale calcolo dei cedimenti non è necessario tenere conto delle azioni sismiche.

In tutti i calcoli relativi alla fondazione si assumono valori particolarmente prudenziali delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni, quali possono dedursi dalle prove geotecniche.

Nel calcolo dei muri di sostegno la spinta viene assunta pari a quella agente in assenza di azioni sismiche maggiorata in relazione all'altezza del muro e alle caratteristiche dei terreni di fondazione ed a tergo del muro stesso, secondo quanto è stabilito nel decreto di cui all'articolo 1.

Per i fronti di scavo libero, a carattere definitivo, devono eseguirsi le relative verifiche di stabilità, tenendo conto delle azioni sismiche orizzontali come disposto dal primo comma.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

« Al primo comma sostituire le parole: disposto dall'articolo 13, con le parole: specificato dalle norme tecniche di cui all'articolo 3 ».

« Sopprimere i commi successivi ».

Pongo in votazione il primo emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione i successivi commi dell'articolo 16 di cui il relatore ha chiesto la soppressione, accettata dal Governo.

(Sono respinti).

S'intendono pertanto soppressi i successivi commi dell'articolo 16.

Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 16 che, in seguito alle modifiche testè apportate, risulta così formulato:

ART. 16.

(Verifica delle fondazioni).

I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come specificato dalle norme tecniche di cui all'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

(Deroghe).

Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle presenti norme quando sussistano ragioni particolari dovute: al tipo di struttura, alla sua funzionalità o ad esigenze urbanistiche ed architettoniche che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza.

Possono altresì essere concesse deroghe quando lo studio dei terreni e delle strutture è stato condotto con metodi più affinati di quelli prescritti nelle presenti norme.

Le deroghe sono concesse dal Ministero dei lavori pubblici, previa apposita istruttoria da parte dell'Ufficio del genio civile competente e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, accettato dal Governo:

« Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

ART. 17.

(Deroghe).

Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche di cui al precedente articolo 3 dal Ministro dei lavori pubblici previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio periferico competente del Ministero dei lavori pubblici e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza,

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche edilizie dei centri storici.

Tali deroghe devono essere previste nei piani particolareggiati ».

PERRONE, *Relatore*. Anche su questo articolo vi è stata una lunga discussione e infine il gruppo di lavoro ha approvato una formulazione che ha avuto la unanimità dei consensi e che mantiene in vita, tra le deroghe originariamente previste, una sola, la più importante, quella relativa ai centri storici, al fine di salvaguardarne le particolari caratteristiche edilizie. Si ritiene, in tal modo, di avere rispettato abbastanza fedelmente lo spirito del parere favorevole condizionato espresso al riguardo dalla Commissione affari costituzionali sul testo precedentemente approvato in linea di massima dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Poiché il parere della Commissione affari costituzionali non è stato per altro recepito nella sua formulazione letterale, il nuovo testo dell'articolo 17, proposto dal relatore e accettato dal Governo, potrà essere approvato solo in linea di massima ai sensi dell'articolo 94 del regolamento.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 17 sarà quindi trasmesso alla I Commissione affari costituzionali perché esprima il suo parere sul nuovo testo proposto.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

(Piano regolatore).

Tutti i Comuni nei quali sono applicabili le norme di cui al titolo II e quelli di cui all'articolo 2 debbono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adottare un piano regolatore generale, ovvero adottare una variante al piano regolatore, nel caso di piani già esistenti.

In detto piano regolatore debbono fra l'altro essere previsti, ai fini della presente legge, interventi particolari di risanamento dei vecchi quartieri, a mezzo di appositi piani particolareggiati.

Tutti i Comuni del territorio della Repubblica, colpiti da eventi sismici che abbiano determinato distruzioni superiori al 15 per cento, devono provvedere ad adottare, entro

sei mesi dal sisma, un piano regolatore ovvero, ove questo già esista, provvedere alla sua revisione ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Trascorsi i termini fissati dal primo e terzo comma la Regione convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di 30 giorni.

Decorso quest'ultimo termine la Regione nomina un commissario per la designazione dei progettisti, o per l'adozione del piano e per i successivi adempimenti.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, accettato dal Governo:

« Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Parere delle sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile sugli strumenti urbanistici).

In tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui al titolo II della presente legge e in quelli di cui al precedente articolo 2, è necessario il parere delle sezioni a competenza statale del competente ufficio del genio civile sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, comprese le lottizzazioni convenzionate, e loro varianti, ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio ».

PERRONE, *Relatore*. Il nuovo testo proposto dal gruppo di lavoro cerca di contemperare, come era stato richiesto da alcuni colleghi, le esigenze del cittadino e quelle dei comuni. Faccio rilevare che l'articolo 18 è stato modificato anche per quanto riguarda la rubrica, la cui dizione è la seguente: « Parere delle sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile sugli strumenti urbanistici ».

FERRETTI. La dizione « tutti i comuni » investe tutto il territorio comunale, mentre in alcuni comuni soltanto una parte del territorio è dichiarata zona sismica.

PERRONE, *Relatore*. Mi sembra che la sua preoccupazione, onorevole Ferretti, sia eccessiva poiché l'articolo 18 fa riferimento al titolo II della legge, in cui è prevista l'indicazione del valore di sismicità.

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

PRESIDENTE. L'onorevole Cabras ha presentato il seguente emendamento all'emendamento Perrone.

« *Sostituire le parole:* In tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui al titolo II della presente legge e in quelli di cui al precedente articolo 2, è necessario il parere, *con le altre:* Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui al titolo II della presente legge e quelli di cui al precedente articolo 2, devono chiedere il parere ».

PERRONE, *Relatore*. Accetto il subemendamento Cabras.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Cabras, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Avverto che anche l'articolo 18 potrà essere approvato solo in linea di massima, ai sensi dell'articolo 94 del regolamento, dovendo la Commissione affari costituzionali pronunciarsi sul rispetto da parte nostra dell'indicazione di massima contenuta nel parere espresso su questo articolo.

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo proposto dal relatore e accettato dal Governo che, con la modifica testè apportata, risulta così formulato:

ART. 18.

(*Parere delle sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile sugli strumenti urbanistici*).

Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui al titolo II della presente legge e quelli di cui al precedente articolo 2, devono richiedere il parere delle sezioni a competenza statale del competente ufficio del genio civile sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, comprese le lottizzazioni convenzionate, e loro varianti, ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.

(È approvato).

L'articolo 18 sarà quindi trasmesso alla Commissione affari costituzionali perché esprima il suo parere sul nuovo testo proposto.

Passiamo al capo secondo del titolo II, riparazioni e sopraelevazioni.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

(*Sopraelevazioni*).

È consentita la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui alla presente legge.

È consentita la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale o precompresso, in acciaio e a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme della presente legge.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

ART. 19.

(*Sopraelevazioni*).

È consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:

a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alla prescrizione di cui alla presente legge;

b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale o precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme della presente legge.

PERRONE, *Relatore*. Con quest'articolo sostitutivo forniamo delle precise indicazioni per quanto riguarda le sopraelevazioni degli edifici in muratura e quelle degli edifici in cemento armato normale o precompresso, in acciaio o a pannelli portanti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo sostitutivo presentato dal relatore e accettato dal Governo, di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

(*Riparazioni*).

Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggior grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli.

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

I criteri sono fissati nel decreto interministeriale di cui all'articolo 1.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, accettato dal Governo:

« Sostituire il secondo comma con il seguente:

I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui all'articolo 3 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20 che, a seguito della modifica testè apportata, risulta così formulato:

ART. 20.

(Riparazioni).

Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggior grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli.

I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui all'articolo 3.

(È approvato).

Poiché all'articolo 21 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 21.

(Edifici di speciale importanza artistica).

Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni vigenti in materia.

(È approvato).

Passiamo al capo terzo del titolo II, vigilanza sulle costruzioni.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

(Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti).

Nelle zone sismiche di cui all'articolo 3 della presente legge, chiunque intenda proce-

dere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'Ufficio del genio civile competente, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un professionista autorizzato ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture in cemento armato con le posizioni dei ferri.

Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno - opera di fondazione.

La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazione, in quanto necessari.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sempreché non trattisi di manufatto per la cui realizzazione è richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

« Al primo comma sostituire alle parole: ufficio del genio civile competente, le parole: ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti »;

« Al secondo comma sostituire le parole: da un professionista autorizzato ai sensi delle disposizioni vigenti, con le parole: da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze ».

L'onorevole Ascari Raccagni ha presentato il seguente emendamento al secondo emendamento Perrone.

Aggiungere, in fine, le parole: nonché dal direttore dei lavori »;

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

Ha presentato inoltre il seguente emendamento.

« Al terzo comma sopprimere le parole finali: in cemento armato con le posizioni dei ferri ».

ASCARI RACCAGNI. Ho proposto il subemendamento affinché il progetto presentato sia corredato anche dalla firma del direttore dei lavori, il che costituisce a mio avviso una opportuna garanzia. Quanto all'emendamento, non ritengo essenziale che l'esposizione dei particolari esecutivi debba estendersi anche a certi dettagli come quello della posizione dei ferri.

PICCONI. Anche a me sembra opportuno che si eliminino le parole: « in cemento armato con le posizioni dei ferri ». In primo luogo, questa dizione potrebbe far pensare che si debbano presentare i disegni dei particolari esecutivi con le posizioni dei ferri solo nel caso di strutture in cemento armato; in secondo luogo l'inciso è pleonastico, in quanto esiste già una legge concernente le strutture in cemento armato e le opere in ferro, in cui sono specificati quali sono gli allegati da cui deve essere accompagnato il progetto.

PERRONE, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda il subemendamento Ascari Raccagni, pur ritenendolo pleonastico; accetto viceversa il secondo emendamento Ascari Raccagni.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento presentato dal relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Ascari Raccagni al secondo emendamento del relatore, per il quale il relatore e il Governo si sono rimessi alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore, accettato dal Governo, nel testo modificato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ascari Raccagni al terzo comma dell'articolo 22, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo quindi in votazione l'articolo 22 che, in seguito alle modifiche testè apportate, risulta così formulato:

ART. 22.

(*Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti*).

Nelle zone sismiche di cui all'articolo 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno - opera di fondazione.

La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazione, in quanto necessari.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sempreché non trattisi di manufatto per la cui realizzazione è richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 23.

(*Autorizzazione per l'inizio dei lavori*).

Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche non si possono

iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'Ufficio del genio civile competente.

Per i manufatti da realizzarsi da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è richiesta l'autorizzazione di cui al precedente comma.

L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al Comune per i provvedimenti di sua competenza.

Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decide con provvedimento definitivo.

I lavori devono essere diretti da un professionista autorizzato ai sensi delle norme vigenti.

Il relatore, onorevole Perrone, ha presentato i seguenti emendamenti:

« Al primo comma dopo le parole: nelle località sismiche, *inserire le seguenti:* ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente articolo 3; *sostituire alle parole:* ufficio del genio civile competente, *le seguenti:* ufficio tecnico della Regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti ».

« Al quarto comma *sostituire alle parole:* al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decide con provvedimento definitivo, *le seguenti:* al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo ».

« All'ultimo comma *sostituire le parole:* un professionista autorizzato ai sensi delle norme vigenti, *con le parole:* un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo nei limiti delle rispettive competenze ».

Pongo in votazione il primo emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo quindi in votazione l'articolo 23 che, in seguito alle modifiche testè apportate, risulta così formulato:

ART. 23.

(Autorizzazione per l'inizio dei lavori).

Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente articolo 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti.

Per i manufatti da realizzarsi da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è richiesta l'autorizzazione di cui al precedente comma.

L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al comune per i provvedimenti di sua competenza.

Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo.

I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

(Registro delle denunce dei lavori).

In ogni Comune deve essere tenuto un registro delle denunce dei lavori di cui all'articolo precedente.

Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari dell'Ufficio del genio civile ed agli altri ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 34.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

« Al primo comma *sostituire le parole:* di cui all'articolo precedente, *con le parole:* di cui al precedente articolo 22 ».

« Al secondo comma *sopprimere le parole:* dell'Ufficio del genio civile ed agli altri ».

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

Pongo in votazione il primo emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'inciso del secondo comma dell'articolo 24, di cui il relatore ha chiesto la soppressione, accettata dal Governo.

(È respinto).

L'inciso s'intende pertanto soppresso.

Pongo quindi in votazione l'articolo 24 che, in seguito alle modifiche testè apportate, risulta così formulato:

ART. 24.

(Registro delle denunce dei lavori).

In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunce dei lavori di cui al precedente articolo 22.

Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 34.

(È approvato).

Passiamo agli articoli del titolo III, repressione delle violazioni.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 25.

(Sanzioni).

Chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute nella presente legge e nel decreto interministeriale di cui all'articolo 1 è punito con la multa da lire 200.000 a lire 5 milioni.

Propongo che l'esame di questo articolo venga accantonato, in attesa del parere della Commissione giustizia sui relativi emendamenti. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 26.

(Accertamento delle violazioni).

Gli ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 34, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente all'ufficio del genio civile competente.

L'ingegnere capo di detto Ufficio, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carat-

tere tecnico, trasmette il processo verbale al pretore con le sue deduzioni.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, accettato dal Governo:

« Al primo comma premettere le parole: i funzionari; sostituire le parole: all'ufficio del genio civile competente, con le parole: all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 26 che, in seguito alle modifiche testè apportate, risulta così formulato:

ART. 26.

(Accertamento delle violazioni).

I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 34, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti.

L'ingegnere capo di detto ufficio, previo occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale al pretore con le sue deduzioni.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 27.

(Sospensione dei lavori).

L'ingegnere capo del Genio civile, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo precedente, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.

Copia del decreto è comunicata al sindaco o al prefetto ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione.

Il prefetto, su richiesta dell'ingegnere capo del Genio civile, assicura l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia necessario per la esecuzione dell'ordine di sospensione.

L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, accettato dal Governo:

« *Al primo e al terzo comma sostituire le parole: del genio civile, con le parole: dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti.* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 27 che, in seguito alla modifica testè apportata, risulta del seguente tenore:

ART. 27.

(*Sospensione dei lavori*).

L'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo precedente, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.

Copia del decreto è comunicata al sindaco o al prefetto ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione.

Il prefetto, su richiesta dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, assicura l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia necessario per la esecuzione dell'ordine di sospensione.

L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia della autorità giudiziaria diviene irrevocabile.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 28.

(*Procedimento*).

Se nel corso del procedimento penale il pretore ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più periti, scegliendoli fra gli ingegneri dello Stato.

Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento l'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile il quale può delegare un funzionario dipendente.

Con il decreto o con la sentenza di condanna il pretore ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme della presente legge o del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere

le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti, accettati dal Governo:

« *Al secondo comma sostituire le parole: dell'ufficio del genio civile, con le parole: dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti.* ».

« *Al terzo comma sostituire le parole: del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, con le parole: dai decreti interministeriali di cui agli articoli 1 e 3.* ».

Pongo in votazione il primo emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 28 che, in seguito alle modifiche testè apportate, risulta del seguente tenore:

ART. 28.

(*Procedimento*).

Se nel corso del procedimento penale il pretore ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più periti, scegliendoli fra gli ingegneri dello Stato.

Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, il quale può delegare un funzionario dipendente.

Con il decreto o con la sentenza di condanna il pretore ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme della presente legge o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 1 e 3, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 29.

(*Esecuzione d'ufficio*).

Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo precedente, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, l'Ufficio del genio civile

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

provvede, se del caso, con l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, accettato dal Governo:

« *Sostituire le parole:* l'ufficio del genio civile provvede, *con le parole:* l'ufficio tecnico della regione o l'ufficio del genio civile, secondo le competenze vigenti provvedono ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 29 che, in seguito alla modifica testè apportata, risulta, così formulato:

ART. 29.

(Esecuzione d'ufficio).

Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo precedente, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, l'ufficio tecnico della regione o l'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti provvedono, se del caso con l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 30.

(Competenza del provveditore alle opere pubbliche).

Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, il provveditore regionale alle opere pubbliche ordina, con provvedimento definitivo, sentito il comitato tecnico-amministrativo, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione alle norme della presente legge o al decreto interministeriale di cui all'articolo 1 ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.

In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo 29.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, accettato dal Governo:

« *Sostituire l'articolo 30 con il seguente:*

ART. 30.

(Competenza del presidente della giunta regionale).

Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, il presidente della giunta regionale

ordina, con provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo della regione, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme della presente legge e delle norme tecniche di cui agli articoli 1 e 3 ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.

In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo precedente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 31.

(Comunicazione del provvedimento al genio civile).

Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al competente Ufficio del genio civile entro quindici giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, accettato dal Governo:

« *Sostituire le parole:* al competente ufficio del genio civile, *con le parole:* all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile, secondo le competenze vigenti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ovviamente analoga modifica s'intende apportata alla rubrica.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione l'articolo 31 che, con la modifica testè apportata, risulta così formulato:

ART. 31.

(Comunicazione del provvedimento all'ufficio tecnico della regione o al genio civile).

Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti entro quindici giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 32.

(Modalità per la esecuzione di ufficio).

Per gli adempimenti demandati al Genio civile a norma dell'articolo 29 è iscritta annualmente, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, la spesa di lire 50 milioni.

Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui alla presente legge, si provvede a mezzo dell'esattoria comunale in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal Genio civile e resa esecutiva dal prefetto.

La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante all'esattore, è fatta mediante ruoli resi esecutivi dalle intendenze di finanza con la procedura stabilita per l'esazione delle imposte dirette.

Il versamento delle somme stesse è fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

« Al primo comma sostituire le parole: demandati al genio civile a norma dell'articolo 29, con le parole: di cui al precedente articolo 29 ».

« Al secondo comma sostituire le parole: dal genio civile, con le parole: dall'Ufficio tecnico della regione o dal genio civile, secondo le competenze vigenti ».

Pongo in votazione l'emendamento del relatore al primo comma, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore al secondo comma, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 32 che, in seguito alle modifiche testè apportate, risulta così formulato:

ART. 32.

(Modalità per la esecuzione di ufficio).

Per gli adempimenti di cui al precedente articolo 29 è iscritta annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa

del Ministero dei lavori pubblici, la spesa di lire 50 milioni.

Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui alla presente legge, si provvede a mezzo dell'esattoria comunale in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dall'ufficio tecnico della regione o dal genio civile, secondo le competenze vigenti, e resa esecutiva dal prefetto.

La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante all'esattore, è fatta mediante ruoli resi esecutivi dalle intendenze di finanza con la procedura stabilita per l'esazione delle imposte dirette.

Il versamento delle somme stesse è fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 33.

(Utilizzazione di edifici).

Il rilascio da parte dei prefetti della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e delle licenze di abitabilità da parte dei comuni è condizionata alla esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'Ufficio del genio civile che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle presenti norme.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, accettato dal Governo:

« Sostituire le parole: dall'ufficio del genio civile, con le parole: dall'ufficio tecnico della regione o dall'ufficio del genio civile, secondo le competenze vigenti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 33 che, dopo la modifica testè apportata, risulta così formulato:

ART. 33.

(Utilizzazione di edifici).

Il rilascio da parte dei prefetti della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e delle licenze di abitabilità da parte dei comuni è condizionata all'esibizione di un

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione o dall'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle presenti norme.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 34.

(Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche).

Nelle località di cui all'articolo 2 della presente legge e in quelle sismiche di cui all'articolo 3, gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli Uffici del genio civile e degli Uffici tecnici erariali provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali ed i sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, in generale, tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso della autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio del genio civile a norma degli articoli 2 e 23.

I funzionari del Genio civile debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme.

Egual obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

« Sostituire il primo comma con il seguente:

Nelle località di cui all'articolo 2 della presente legge e in quelle sismiche di cui all'articolo 3 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici del Ministero dei lavori pubblici e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, in generale, tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio tecnico della regione o dall'ufficio del genio civile a norma degli articoli 2 e 23 ».

« Al secondo comma sostituire le parole: del genio civile, con le parole: di detto ufficio ».

Pongo in votazione il primo emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 34 che, in seguito alle modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 34.

(Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche).

Nelle località di cui all'articolo 2 della presente legge e in quelle sismiche di cui all'articolo 3 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici del Ministero dei lavori pubblici e degli uffici tecnici regionali provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, in generale, tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso della autorizzazione rilasciata dall'ufficio tecnico della regione o dall'ufficio del genio civile a norma degli articoli 2 e 23.

I funzionari del detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme.

Egual obbligo spetta agli ingegneri o geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.

(È approvato).

Passiamo agli articoli del titolo IV, disposizioni transitorie e finali.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 35.

(Costruzioni in corso in zone di nuova classificazione).

Non sono tenuti al rispetto delle presenti norme, nelle zone di nuova classificazione, tutti coloro che abbiano iniziato una costru-

zione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione purché la costruzione sia ultimata entro due anni dalla data del provvedimento stesso.

Il provveditore alle opere pubbliche può per edifici pubblici o di uso pubblico stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma precedente.

Qualora però la costruzione non fosse conforme al disposto di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, dovrà arrestarsi la costruzione stessa entro i limiti previsti dai citati articoli.

Ove tuttavia detti limiti fossero già stati superati, potrà proseguirsi la costruzione fino al completamento del piano in corso di costruzione.

Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, chiunque abbia in corso una costruzione dovrà farne denuncia all'Ufficio del genio civile.

L'Ufficio del genio civile entro 30 giorni dalla recezione della denuncia, accertato lo stato dei lavori ai sensi dei commi precedenti, rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al sindaco del comune, specificando, eventualmente, la massima quota che l'edificio può raggiungere.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni del titolo III.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

« Al secondo comma sostituire le parole: Il provveditore alle opere pubbliche, con le parole: Il presidente della giunta regionale »;

« Al terzo comma sostituire le parole: al disposto di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, con le parole: alle norme tecniche di cui al precedente articolo 3; sostituire le parole: dai citati articoli, con le parole: dalle stesse norme »;

« Al quinto comma sostituire le parole: all'ufficio del genio civile, con le parole: all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile, secondo le competenze vigenti »;

« Al sesto comma sostituire le parole: del genio civile, con le parole: di cui al comma precedente ».

« Nella rubrica aggiungere dopo la parola: zone, la parola: sismiche ».

Pongo in votazione il primo emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il quinto emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 35 che, in seguito alle modifiche testé approvate, risulta così formulato:

ART. 35.

(Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione).

Non sono tenuti al rispetto delle presenti norme, nelle zone sismiche di nuova classificazione, tutti coloro che abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione purché la costruzione sia ultimata entro due anni dalla data del provvedimento stesso.

Il presidente della giunta regionale può per edifici pubblici e di uso pubblico stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma precedente.

Qualora però la costruzione non fosse conforme alle norme tecniche di cui al precedente articolo 3 dovrà arrestarsi la costruzione stessa entro i limiti previsti dalle stesse norme.

Ove tuttavia detti limiti fossero già stati superati, potrà proseguirsi la costruzione fino al completamento del piano in corso di costruzione.

Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, chiunque abbia in corso una costruzione dovrà farne denuncia all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile, secondo le competenze vigenti.

L'ufficio di cui al comma precedente entro 30 giorni dalla recezione della denuncia, accertato lo stato dei lavori ai sensi dei commi precedenti rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al sindaco del

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

comune, specificando, eventualmente, la massima quota che l'edificio può raggiungere.

In caso di violazioni degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni del titolo III.

Poiché all'articolo 36 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 36.

(Provvedimenti sostitutivi del prefetto).

Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza, il prefetto può, per le modificazioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito dall'articolo 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sui lavori pubblici.

In tal caso, il prefetto fa rapporto al prefetto per il procedimento penale in ordine alle violazioni accertate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 37.

(Costruzioni in zone già dichiarate sismiche).

Le costruzioni in corso alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui all'articolo 1 della presente legge potranno essere ultimate secondo il progetto già approvato.

Fino alla data di pubblicazione del decreto medesimo si applicano, nelle zone sismiche indicate nell'elenco allegato alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, in luogo delle prescrizioni tecniche contenute nel titolo II della presente legge, quelle del titolo II della legge 25 novembre 1962, n. 1684.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, accettato dal Governo:

« Sostituire l'articolo 37 con il seguente:

ART. 37.

(Costruzioni in corso e progetti già approvati).

Le norme tecniche di cui agli articoli 1 e 3 entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Fino all'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al comma precedente continuano

ad applicarsi le norme della legge 25 novembre 1962, n. 1684, che, successivamente, si applicheranno solo alle costruzioni in corso e ai progetti già approvati alla data di entrata in vigore delle norme tecniche, salvo il disposto del precedente articolo 35.

FERRETTI. Le preoccupazioni che abbiamo espresso in sede di gruppo di lavoro si riferiscono in particolare alla situazione esistente nelle zone terremotate della valle del Belice; qui l'ISES ha da tempo approntato i progetti, per la cui attuazione occorreranno però degli anni, ed ha consegnato finora solo un centinaio di alloggi, sui dodicimila di competenza dello Stato. Ora noi siamo preoccupati circa la possibile non conformità delle costruzioni, progettate in base alle disposizioni precedenti, alle nuove norme tecniche, tanto più che si è già perduto molto tempo nell'assegnazione degli alloggi necessari.

Quando ho sottoposto tale quesito all'Ispettorato di Palermo per le zone terremotate, mi è stato risposto che si potrebbe trarre un vantaggio qualora le nuove norme tecniche fossero più convenienti sotto il profilo economico (comportando, ad esempio, un minor impiego di materiali), ma che se tali norme non introducessero rilevanti innovazioni sotto tale profilo sarebbe inutile perdere mesi o anni di tempo prima di poter effettuare la consegna dei nuovi fabbricati. Mi risulta comunque che l'Ispettore per le zone terremotate ha avuto a Roma un colloquio con il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici Travaglini, ricevendo assicurazione che alcuni chiarimenti verranno forniti attraverso circolari ministeriali, e rimanendo di ciò soddisfatto.

TÓDROS. Vorrei proporre una modifica al primo comma dell'articolo sostitutivo presentato dal relatore, giacché mi sembra eccessivo concedere altri sei mesi dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* dei decreti relativi alle norme tecniche previste dagli articoli 1 e 3 del provvedimento in discussione. Rischieremo di creare una situazione simile a quella determinata dall'articolo 17 della legge-ponte, se le nuove norme tecniche saranno più vantaggiose di quelle ora vigenti.

FERRETTI. Ma bisogna anche salvaguardare i progetti in corso di approvazione, e quindi lasciare un certo periodo di tempo prima di rendere obbligatoria l'osservanza delle nuove norme tecniche.

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

CIUFFINI. Il termine di sei mesi è stato proposto avendo riguardo alla particolare situazione esistente nelle zone terremotate del Belicè.

TODROS. Ma io ritengo che se i vecchi progetti non risulteranno conformi alle nuove norme, create per garantire una maggiore sicurezza, sarà interesse di tutti che, sia pure con una relativa perdita di tempo, se ne approntino altri più rispondenti alle nuove misure di sicurezza. Io avrei anzi ritenuto opportuno che le norme tecniche di cui agli articoli 1 e 3 entrassero in vigore il giorno stesso della pubblicazione dei rispettivi decreti sulla *Gazzetta ufficiale*; ma tenendo conto delle varie esigenze di carattere pratico, qui prospettate, propongo di sostituire il termine di sei mesi con quello di 30 giorni. Del resto, un termine del genere non compare nel testo trasmessoci dal Senato, né noi stessi lo abbiamo previsto in altri provvedimenti analoghi, come quello recante norme relative alle costruzioni in cemento armato.

PRESIDENTE. L'onorevole Todros ha presentato il seguente emendamento all'emendamento del relatore:

« Sostituire le parole: sei mesi, con le altre: trenta giorni ».

PERRONE, *Relatore*. Accetto il subemendamento Todros.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Todros, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo presentato dal relatore e accettato dal Governo, nel testo così modificato:

ART. 37.

(Costruzioni in corso e progetti già approvati).

Le norme tecniche di cui agli articoli 1 e 3 entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Fino all'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al comma precedente continuano ad applicarsi le norme della legge 25. no-

vembre 1962, n. 1684, che, successivamente, si applicheranno solo alle costruzioni in corso e ai progetti già approvati alla data di entrata in vigore delle norme tecniche, salvo il disposto del precedente articolo 35.

(È approvato).

Poiché agli articoli 38 e 39 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 38.

(Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato).

L'inosservanza delle norme della presente legge, nel caso di edifici per i quali sia stato già concesso il sussidio dello Stato; importa, oltre le sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio del sussidio statale, qualora l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 28.

(È approvato).

ART. 39.

Le disposizioni contenute nel capo terzo del titolo II e nel titolo III non si applicano alle opere che, ai sensi delle vigenti norme, si eseguono a cura del Genio militare.

(È approvato).

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 1° agosto 1973 la nostra Commissione aveva approvato in linea di massima un articolo 39-bis relativo alla istituzione, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di un servizio sismico. La V Commissione bilancio ha espresso a suo tempo parere contrario all'articolo aggiuntivo; la I Commissione affari costituzionali, a sua volta, ha espresso il parere che tale norma dovesse contestualmente prevedere la soppressione di analoghi servizi esistenti presso altre amministrazioni dello Stato.

Il Governo, tenendo presenti le indicazioni delle due Commissioni, ha presentato il seguente nuovo emendamento:

« Aggiungere, dopo l'articolo 39, il seguente articolo:

ART. 39-bis.

(Servizio sismico).

Presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici è istituito un Servizio sismico con il compito di aggiornare, avvalendosi della collaborazione del Consiglio nazionale delle ri-

cerche e degli istituti specializzati, la conoscenza della sismicità del territorio nazionale, di predisporre elementi tecnici per l'aggiornamento delle norme di cui alla presente legge e di effettuare accertamenti geologici e geotecnici nell'ambito dei compili istituzionali del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ai fini della istituzione del servizio di cui al comma precedente, nel ruolo degli ingegneri e degli urbanisti del genio civile, di cui alla tabella a/2 allegata al decreto del ministro dei lavori pubblici n. 21139, emanato di concerto con i ministri del tesoro e per l'organizzazione della pubblica amministrazione in data 3 febbraio 1971, tabella da ristrutturare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, n. 473, sono istituite le qualifiche di geofisico e geotecnico (parametri 218 e 257), di geofisico e geotecnico superiore (parametro 307) e di geofisico e geotecnico capo (parametri 387 e 426), per le quali vengono riservate nello stesso ruolo 30 posti della dotazione organica delle qualifiche iniziali e dieci posti della dotazione organica della qualifica di ingegnere capo e urbanista capo, con corrispondente riduzione dei posti riservati alla qualifica di ingegnere. Per l'accesso e la promozione alle nuove qualifiche debbono essere emanati separati bandi riservati ai laureati in geofisica, fisica e scienze geologiche.

La progressiva specializzazione specifica del personale addetto al Servizio sismico sarà curata anche attraverso appositi corsi di specializzazione da istituire dal Ministero dei lavori pubblici mediante convenzione con istituti pubblici specializzati.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si farà fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

FERRETTI. Noi avevamo accettato l'impostazione generale che prevedeva la creazione di un organismo apposito che si occupasse di approfondire la conoscenza della sismicità del territorio nazionale. Poiché però veniamo a conoscenza solo ora del nuovo testo predisposto dal Governo, chiediamo di rinviarne l'esame alla prossima seduta, allo scopo di valutare questo nuovo articolo con la dovuta attenzione.

PRESIDENTE. Dobbiamo del resto votare l'articolo solo in linea di massima, ai fini della trasmissione per il parere alla I Commissione affari costituzionali ed alla Commissione

bilancio, salvo pronunciarsi in seguito sul merito in via definitiva.

Pongo quindi in votazione in linea di massima l'articolo aggiuntivo 39-bis proposto dal Governo, di cui ho in precedenza dato lettura.

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge Belci: Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del bacino di carenaggio di Trieste (585); Arzilli ed altri: Ulteriore contributo dello Stato per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Livorno (698); Bologna ed altri: Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per il completamento della costruzione di bacini di carenaggio di Trieste, Livorno, Genova (1181); Cattanei ed altri: Integrazione della legge 27 ottobre 1969, n. 810, per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Genova (1939).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziative dei deputati Belci: « Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del bacino di carenaggio di Trieste »; Arzilli ed altri: « Ulteriore contributo dello Stato per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Livorno »; Bologna ed altri: « Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per il completamento della costruzione di bacini di carenaggio di Trieste, Livorno, Genova »; Cattanei ed altri: « Integrazione della legge 27 ottobre 1969, n. 810, per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Genova ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 24 ottobre 1973, avevamo già approvato alcuni articoli del testo unificato delle proposte, rinviando l'approvazione definitiva degli articoli 3, 4, 5 e 7 in attesa del parere della V Commissione bilancio, che ci è pervenuto stamane.

Tale parere così recita: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul testo unificato delle proposte di legge rispettivamente di iniziativa dei deputati Belci (585), Arzilli ed altri (698), Bologna ed altri (1181), Cattanei ed altri (1939), concernenti l'autorizzazione di spesa per il completamento

della costruzione dei bacini di carenaggio dei porti di Trieste, Livorno e Genova, elaborato e trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 24 ottobre 1973, a condizione che la ripartizione dell'onere di 38 miliardi complessivamente previsto abbia luogo nel sessennio dal 1974 al 1979 (anziché nel quinquennio 1974-1978), in ragione di lire cinque miliardi per il 1974, sei miliardi per il 1975, sette miliardi per il 1976, otto miliardi per il 1977, sette miliardi per il 1978 e cinque miliardi per il 1979 ».

TODROS. Il gruppo comunista prende atto del parere della Commissione bilancio, che dimostra ancora una volta l'incapacità del Governo di affrontare problemi di così vitale importanza per il nostro paese.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Desidero far presente ai colleghi che nella stesura del testo unificato sono stati commessi due errori materiali: nel primo articolo deve infatti essere soppressa la dizione « anche in deroga alla normativa vigente »; nell'articolo 5, invece, si fa riferimento al « bacino di carenaggio fisso nel porto di Genova » mentre, come tutti sappiamo, i lavori in corso riguardano la realizzazione di un bacino di carenaggio galleggiante. Prego quindi l'onorevole presidente di voler procedere, in sede di coordinamento, alla eliminazione del primo errore, mentre il secondo potrà essere corretto in sede di votazione definitiva sull'articolo 5.

TODROS. A mio avviso il testo in esame dovrebbe contenere per il porto di Genova soltanto la dizione « bacino di carenaggio », senza ulteriori specificazioni.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Infine, a seguito delle indicazioni contenute nel parere espresso dalla V Commissione bilancio, ho provveduto alla nuova ripartizione dell'onere globale di 38 miliardi.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accetto gli emendamenti proposti dal relatore.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane quindi stabilito che l'errore materiale contenuto nell'articolo 1 del testo unificato sarà corretto in sede di coordinamento, nel senso indicato testé dal relatore.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 3, già approvato dalla Commissione in linea di massima:

ART. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere alla società Arsenale Triestino-San Marco un contributo di lire 9 miliardi 600 milioni, pari all'80 per cento della maggiore spesa necessaria per il completamento del bacino di carenaggio fisso nel porto di Trieste, con annessa stazione di degasificazione delle navi.

La somma di lire 9 miliardi 600 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo 400 milioni nell'esercizio finanziario 1974, 2 miliardi 400 milioni nell'esercizio finanziario 1975, 2 miliardi 600 milioni nell'esercizio finanziario 1976, 2 miliardi 600 milioni nell'esercizio finanziario 1977 e 600 milioni nell'esercizio finanziario 1978.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, accettato dal Governo, in conformità del parere espresso dalla V Commissione bilancio:

« Al secondo comma sostituire la seconda parte dalle parole: 2 miliardi e 400 milioni, fino alla fine dell'articolo con le seguenti parole: 1 miliardo e 600 milioni nell'esercizio finanziario 1975, 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1976, 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1977, 1 miliardo 600 milioni nell'esercizio finanziario 1978, 1 miliardo nell'esercizio finanziario 1979 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 che, in seguito alla modifica testé approvata, risulta così formulato:

ART. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere alla società Arsenale Triestino-San Marco un contributo di lire 9 miliardi 600 milioni, pari all'80 per cento della maggiore spesa necessaria per il completamento del bacino di carenaggio fisso nel porto di Trieste, con annessa stazione di degasificazione delle navi.

La somma di lire 9 miliardi 600 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo 400 milioni nell'esercizio finanziario 1974, 1 miliardo 600 milioni nell'esercizio finanziario 1975, 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1976, 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1977, 1 miliardo 600 milioni nell'esercizio finanziario 1978 e 1 miliardo nell'esercizio finanziario 1979.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere al consorzio livornese per il bacino di carenaggio un contributo di lire 12 miliardi 800 milioni, pari all'80 per cento delle maggiori spese dell'opera di completamento del bacino di carenaggio fisso nel porto di Livorno.

La somma di lire 12 miliardi 800 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo 800 milioni nell'esercizio finanziario 1974, 2 miliardi 800 milioni nell'esercizio finanziario 1975, 3 miliardi 500 milioni nell'esercizio finanziario 1976, 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1977, 1 miliardo 700 milioni nell'esercizio finanziario 1978.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, accettato dal Governo:

« Al secondo comma sostituire la seconda parte dalle parole: 2 miliardi 800 milioni, fino alla fine dell'articolo con le seguenti parole: 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1975, 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1976, 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1977, 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1978 e 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1979 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 che, dopo la modifica testé approvata, risulta così formulato:

ART. 4.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere al consorzio livornese per il bacino di carenaggio un contributo di lire 12 miliardi 800 milioni, pari all'80 per cento delle maggiori spese dell'opera di completa-

mento del bacino di carenaggio fisso nel porto di Livorno.

La somma di lire 12 miliardi 800 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo 800 milioni nell'esercizio finanziario 1974, 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1975, 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1976, 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1977, 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1978 e 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1979.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere al consorzio autonomo del porto di Genova un contributo di lire 15 miliardi 600 milioni, pari all'80 per cento delle maggiori spese necessarie per il completamento del bacino di carenaggio fisso nel porto di Genova.

La somma di lire 15 miliardi 600 milioni sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo 800 milioni per l'esercizio finanziario 1974, 2 miliardi 800 milioni per l'esercizio finanziario 1975, 3 miliardi 900 milioni per l'esercizio finanziario 1976, 4 miliardi 400 milioni per l'esercizio finanziario 1977, 2 miliardi 700 milioni per l'esercizio finanziario 1978.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti accettati dal Governo:

« Al primo comma, sopprimere la parola: fisso »;

« Al secondo comma sostituire la seconda parte dalle parole: 2 miliardi 800 milioni, fino alla fine dell'articolo con le seguenti parole: 2 miliardi 400 milioni nell'esercizio finanziario 1975; 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1976; 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1977; 3 miliardi 400 milioni nell'esercizio finanziario 1978 e 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1979 ».

Pongo in votazione al primo comma dell'articolo 5 la parola « fisso », di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinta).

S'intende pertanto soppressa la parola « fisso » al primo comma dell'articolo 5.

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 che, in seguito alle modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 5.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere al consorzio autonomo del porto di Genova un contributo di lire 15 miliardi 600 milioni, pari all'80 per cento delle maggiori spese necessarie per il completamento del bacino di carenaggio nel porto di Genova.

La somma di lire 15 miliardi 600 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo 800 milioni nell'esercizio finanziario 1974, 2 miliardi 400 milioni nell'esercizio finanziario 1975, 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1976, 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1977, 3 miliardi 400 milioni nell'esercizio finanziario 1978 e 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1979.

(È approvato).

Do infine lettura dell'articolo 7, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 7.

Alla copertura dell'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1974, valutato in lire 5 miliardi, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore propone il seguente titolo: « Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per il completamento di bacini di carenaggio a Trieste, Livorno e Genova ».

(È approvato).

L'onorevole Federici ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

FEDERICI. Non possiamo dichiararci soddisfatti del modo in cui sono stati affrontati i provvedimenti in esame, non solo per la ragione ricordata dall'onorevole Todros e per l'ulteriore prolungamento del periodo di erogazione della spesa, ma anche per ciò che ha dichiarato il relatore, a proposito della situazione generale dei bacini di carenaggio nel nostro paese. L'onorevole Lombardi ha sottolineato come il settore dei bacini di carenaggio non soltanto sia deficitario dal punto di vista delle concrete prospettive della domanda, ma provochi al bilancio dello Stato la perdita di centinaia e centinaia di miliardi.

Il gruppo comunista voterà, comunque, a favore dell'approvazione del testo unificato delle proposte di legge in esame poiché riteniamo necessario che si cominci almeno a fare qualche cosa in questa direzione. Sollecitiamo tuttavia il Governo affinché presenti al più presto un piano organico di interventi nel settore dei porti, diversi da quelli finora effettuati.

PRESIDENTE. Il testo unificato delle proposte di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del provvedimento esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge:

BELCI: « Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del bacino di carenaggio di Trieste » (585);

ARZILLI ed altri: « Ulteriore contributo dello Stato per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Livorno » (698);

BOLOGNA ed altri: « Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per il completamento della costruzione di bacini di carenaggio di Trieste, Livorno, Genova (1181);

CATTANEI ed altri: Integrazione della legge 27 ottobre 1969, n. 810, per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Genova (1939);

in un testo unificato e con il titolo: « Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per il completamento della costruzione

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

di bacini di carenaggio a Trieste, Livorno e Genova » (585-698-1181-1939).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Ascari Raccagni, Beccaria, Botta, Bottarelli, Busetto, Calvetti, Carrà, Ciai Trivelli Anna Maria, Ciuffini, Conte, Degan, Fe-

derici, Fusaro, Giudiceandrea, Lombardi Giovanni Enrico, Luraschi, Mantella, Matta, Morini, Padula, Pica, Sboarina, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani, Todros e Vitale.

La seduta termina alle 13.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO